

Legge federale sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 agosto 2014¹,
decreta:

I

La legge del 6 ottobre 1995² sul servizio civile è modificata come segue:

Art. 3a cpv. 1 lett. b ed e nonché cpv. 2

¹ Il servizio civile contribuisce a:

- b. *Concerne soltanto il testo francese*
- e. sostenere la formazione e l'educazione scolastiche.

² Esso fornisce il proprio contributo nell'ambito dei compiti della Rete integrata Svizzera per la sicurezza.

Art. 4 cpv. 1 lett. b^{bis}, d, e ed h nonché cpv. 1^{bis}, 2 e 2^{bis}

¹ Il servizio civile attua i suoi obiettivi nei seguenti ambiti d'attività:

- b^{bis} scuola: dal livello prescolastico al livello secondario II;
- d. protezione dell'ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste;
- e. *Abrogata*
- h. prevenzione e aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza nonché rigenerazione dopo simili eventi.

^{1bis} Qualora il numero di impieghi negli ambiti d'attività di cui al capoverso 1 sia prevedibilmente inferiore alla domanda, il Consiglio federale può autorizzare a titolo di prova e per un periodo limitato impieghi in altri ambiti d'attività al fine di verificarne l'idoneità.

² Qualora le esigenze di cui all'articolo 3 non siano soddisfatte, gli impieghi in aziende agricole negli ambiti d'attività protezione dell'ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste nonché agricoltura sono permessi se sono svolti nell'ambito di progetti o programmi aventi i seguenti scopi:

¹ FF 2014 5749

² RS 824.0

- a. salvaguardia delle basi naturali della vita;
- b. cura del paesaggio rurale;
- c. miglioramento strutturale in aziende che a tal fine ricevono aiuti agli investimenti.

^{2bis} Il Consiglio federale stabilisce:

- a. quali progetti e programmi sono presi in considerazione;
- b. in quali casi sono permessi impieghi anche al di fuori dei progetti e dei programmi.

Art. 4a lett. a, b e d

Non sono permessi impieghi:

- a. presso un ente:
 1. in cui la persona che deve prestare servizio civile svolge o, nell'anno precedente il servizio civile, ha svolto un'attività dietro compenso o nell'ambito di una formazione o di un perfezionamento professionale,
 2. con il quale la persona che deve prestare servizio civile mantiene un'altra relazione particolarmente stretta, segnatamente attraverso una collaborazione a titolo volontario prolungata o intensa o svolta in posizione dirigenziale, oppure
 3. in cui persone vicine alla persona che deve prestare servizio civile possono influire sul suo impiego;
- b. esclusivamente a favore di persone vicine alla persona che deve prestare servizio civile;
- d. *Concerne soltanto il testo tedesco*

Art. 7 Impieghi all'estero

¹ Le persone che devono prestare servizio civile possono essere assegnate a impieghi all'estero se hanno dato il loro consenso.

² Esse possono essere assegnate, anche senza il loro consenso, a impieghi nel quadro dell'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza in regioni frontaliere estere.

³ Gli impieghi all'estero servono:

- a. alla cooperazione allo sviluppo e all'aiuto umanitario;
- b. alla prevenzione e all'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza nonché alla rigenerazione dopo simili eventi;
- c. alla promozione civile della pace.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce:

- a. quali requisiti sono tenuti a soddisfare le persone che devono prestare servizio civile e gli istituti d'impiego;

- b. in che modo debba essere garantita la sicurezza della persona che presta servizio civile;
- c. le modalità della collaborazione tra l'organo d'esecuzione e le istanze specializzate;
- d. in quali altri casi sono possibili impieghi all'estero negli ambiti d'attività di cui all'articolo 4 capoverso 1.

Art. 7a, rubrica e cpv. 1

Impieghi in relazione a catastrofi e a situazioni d'emergenza o nel quadro di programmi prioritari

¹ Trattandosi di impieghi in relazione a catastrofi e a situazioni d'emergenza o nel quadro di programmi prioritari, l'organo d'esecuzione può assumere esso stesso i diritti e gli obblighi di un istituto d'impiego.

Art. 8 cpv. 1

Il termine «sottoufficiali» è sostituito con l'espressione «sottufficiali superiori».

Art. 9 lett. a–c

L'obbligo di prestare servizio civile vincola a:

- a. sostenere un colloquio presso l'organo d'esecuzione (art. 19 cpv. 1);
- b. presentarsi nell'istituto d'impiego, se questo lo esige (art. 19 cpv. 1);
- c. partecipare ai corsi di formazione previsti (art. 36);

Art. 11 cpv. 2^{bis} e 3

^{2bis} Le persone che devono prestare servizio civile possono continuare a essere impiegate all'estero o nell'ambito di casi di rigore per al massimo 12 anni oltre il termine ordinario di cessazione dell'obbligo di prestare servizio civile, sempre che abbiano dato il loro consenso.

³ L'organo d'esecuzione pronuncia il licenziamento anticipato dal servizio civile di chi:

- a. è incapace al lavoro prevedibilmente in modo duraturo;
- b. ha problemi di salute e non vi sono possibilità d'impiego nel servizio civile conciliabili con tali problemi;
- c. in relazione all'obbligo di prestare servizio civile ha fatto ricorso alla violenza nei confronti di una persona o ha minacciato di farlo in misura tale da risultare intollerabile per il servizio civile;
- d. è stato autorizzato, su sua richiesta, a prestare servizio militare; può presentare una domanda d'ammissione al servizio militare soltanto chi ha terminato regolarmente il primo impiego di servizio civile.

Art. 12 Esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile

¹ L'organo d'esecuzione può escludere dal servizio civile una persona che risulta intollerabile per il servizio civile a causa di una condanna per un crimine o un delitto oppure di una misura privativa della libertà.

² L'organo d'esecuzione può escludere temporaneamente una persona da prestazioni di servizio civile quando un procedimento penale pendente fa sorgere dubbi fondati in merito alla sua tollerabilità per il servizio civile.

³ Ai fini della decisione relativa all'esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile l'organo d'esecuzione può consultare, conformemente all'articolo 367 capoversi 2 lettera j e 4 del Codice penale (CP)³ in combinato disposto con l'articolo 365 capoverso 2 lettera l CP, i dati del casellario giudiziale concernenti le sentenze e i procedimenti penali pendenti.

⁴ Se necessario ai fini della decisione, l'organo d'esecuzione può chiedere per iscritto:

- a. all'autorità giudicante di fornire informazioni complementari e di poter prendere visione della sentenza o degli atti di causa su cui poggia l'iscrizione;
- b. al pubblico ministero di fornire informazioni complementari e di poter prendere visione degli atti di causa su cui poggia l'iscrizione.

⁵ L'autorità giudicante o il pubblico ministero dà seguito alla richiesta se ciò non lede i diritti della personalità di terzi o non mette a rischio lo scopo dell'indagine.

Art. 14 cpv. 5 lett. d

Abrogata

Art. 16 Momento della presentazione della domanda

Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare possono presentare domanda di ammissione al servizio civile in qualsiasi momento.

Art. 16a cpv. 2

² Il Consiglio federale disciplina la forma della domanda.

Art. 17 cpv. 1bis

Abrogato

Art. 17a Giornata d'introduzione

¹ Il richiedente partecipa ad una giornata d'introduzione entro tre mesi dalla presentazione della domanda.

³ RS 311.0

² Lo svolgimento delle giornate d'introduzione è di competenza dell'organo d'esecuzione.

³ La Confederazione assume le spese di viaggio e di vitto.

Art. 18 Ammissione

¹ È ammesso al servizio civile chi dopo aver seguito l'intera giornata d'introduzione conferma la propria domanda. L'organo d'esecuzione stabilisce il numero di giorni di servizio civile da prestare e la durata dell'obbligo di prestare servizio civile.

² L'organo d'esecuzione dichiara priva d'oggetto la domanda se il richiedente non segue la giornata d'introduzione entro tre mesi dalla presentazione della domanda.

³ Se il richiedente non conferma la propria domanda entro il termine fissato dal Consiglio federale, l'organo d'esecuzione non entra nel merito della domanda.

Art. 18b Partecipazione alla giornata d'introduzione e ammissione durante un periodo di servizio militare

¹ Il comando militare competente permette alla persona la cui domanda è pendente mentre sta prestando servizio militare di partecipare alla giornata d'introduzione.

² Chi riceve la decisione d'ammissione al servizio civile mentre sta prestando servizio militare è licenziato dal servizio se possibile il giorno stesso, al più tardi il giorno seguente.

Art. 19 Preparazione degli impieghi

¹ L'organo d'esecuzione informa la persona che deve prestare servizio civile circa i suoi diritti e i suoi obblighi. Può convocarla per un colloquio e invitarla a presentarsi all'istituto d'impiego.

² L'istituto d'impiego valuta l'idoneità della persona che deve prestare servizio civile all'impiego previsto e verifica se sono soddisfatti i requisiti del mansionario.

³ L'organo d'esecuzione verifica:

- a. la reputazione della persona che deve prestare servizio civile, qualora lo preveda il mansionario;
- b. se il comportamento tenuto nell'ambito del servizio civile dalla persona che deve prestare servizio civile fa sorgere dubbi fondati sulla sua idoneità all'impiego previsto;
- c. se, nel caso di impieghi all'estero, la persona che deve prestare servizio civile dispone, sulla base di giustificativi, delle qualifiche necessarie secondo il mansionario.

⁴ Per la verifica della reputazione di cui al capoverso 3 lettera a l'organo d'esecuzione può consultare, conformemente all'articolo 367 capoversi 2 lettera j e 4 CP⁴,

in combinato disposto con l'articolo 365 capoverso 2 lettera m CP, i dati del casellario giudiziale concernenti le sentenze e i procedimenti penali pendenti.

⁵ Se necessario ai fini della verifica della reputazione, l'organo d'esecuzione può chiedere per scritto:

- a. all'autorità giudicante di fornire informazioni complementari e di poter prendere visione della sentenza o degli atti di causa su cui poggia l'iscrizione;
- b. al pubblico ministero di fornire informazioni complementari e di poter prendere visione degli atti di causa su cui poggia l'iscrizione.

⁶ L'autorità giudicante o il pubblico ministero dà seguito alla richiesta se ciò non lede i diritti della personalità di terzi o non mette a rischio lo scopo dell'indagine.

⁷ L'organo d'esecuzione rifiuta di approvare la convenzione d'impiego se la reputazione della persona che deve prestare servizio civile non ne consente l'impiego o se quest'ultima non è qualificata per l'impiego all'estero.

⁸ L'organo d'esecuzione può rifiutarsi di approvare la convenzione d'impiego se nutre dubbi fondati sull'idoneità all'impiego della persona che deve prestare servizio civile.

Art. 21 cpv. 1

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 26 cpv. 1 e 2

¹ Nell'ambito del servizio civile l'interessato riceve se necessario consulenza sociale e legale.

² *Abrogato*

Art. 29 cpv. 2 e 3

² Qualora non sia in grado di fornire le prestazioni di cui al capoverso 1 lettere b, c o d, l'istituto d'impiego versa alla persona che presta servizio civile una congrua indennità finanziaria, salvo nel caso in cui utilizzi il proprio alloggio privato.

³ La Confederazione assume i costi di cui al capoverso 1 connessi a corsi di formazione conformemente all'articolo 36.

Art. 31 *Attestato di lavoro*

Al termine dell'impiego, la persona che presta servizio civile riceve dall'istituto d'impiego un attestato di lavoro. Se l'impiego dura meno di 54 giorni, è sufficiente una conferma del lavoro svolto.

Art. 32 Obbligo di notificazione e d'informazione

¹ Il Consiglio federale disciplina l'obbligo di notificazione e d'informazione delle persone che devono prestare servizio civile e delle persone che sono state escluse dal servizio civile.

² In occasione delle giornate d'introduzione e dei corsi di formazione e durante il servizio civile ordinario possono essere effettuate inchieste a scopo scientifico.

Art. 33 cpv. 1

¹ Chi deve prestare servizio civile si sottopone alle visite mediche necessarie per verificare la sua capacità al lavoro o i suoi problemi di salute.

Titolo prima dell'art. 36

Sezione 4: Formazione

Art. 36 Corsi di formazione

¹ Chi presta servizio civile segue i corsi di formazione prescritti dall'organo d'esecuzione.

² Il Consiglio federale stabilisce:

- a. quali corsi di formazione offre l'organo d'esecuzione;
- b. quando devono essere seguiti i corsi di formazione;
- c. la durata dei corsi di formazione;
- d. quanti giorni di servizio civile devono essere prestati tenuto conto del numero di giorni di corso di formazione seguiti;
- e. chi è esonerato dal seguire un corso di formazione.

³ L'organo d'esecuzione fissa gli obiettivi della formazione e verifica se sono stati raggiunti.

⁴ Chi ha seguito integralmente un corso di formazione riceve un attestato di frequenza.

Art. 36a Centro di formazione

L'organo d'esecuzione gestisce un centro di formazione.

Art. 37 cpv. 1

¹ La Confederazione assume i costi dei corsi di formazione di cui all'articolo 36.

Art. 38 Indennità per perdita di guadagno

Chi presta servizio civile ha diritto ad un'indennità per perdita di guadagno conformemente alla legge del 25 settembre 1952⁵ sulle indennità di perdita di guadagno.

Art. 42 cpv. 2, 2^{bis} e 2^{ter}

² L'organo d'esecuzione accetta la domanda se l'istituto richiedente soddisfa i requisiti di cui agli articoli 2-6.

^{2^{bis}} Se l'istituto richiedente non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4 capoverso 1, l'organo d'esecuzione può accettare la domanda sempre che i mansionari delle persone che prestano servizio civile contemplino esclusivamente compiti che rientrano negli ambiti d'attività di cui all'articolo 4 capoverso 1.

^{2^{ter}} L'organo d'esecuzione respinge la domanda se l'istituto richiedente o l'attività prevista non corrisponde agli scopi del servizio civile.

Art. 46 cpv. 3

³ L'organo d'esecuzione può rinunciare a riscuotere il tributo:

- a. da singoli istituti d'impiego la cui partecipazione all'esecuzione del servizio civile riveste particolare importanza e che non sarebbero altrimenti in grado di impiegare persone che prestano servizio civile;
- b. se un istituto d'impiego impiega una persona che presta servizio civile e che, durante l'impiego, necessita di sostegno o assistenza particolari;
- c. in caso di impieghi per i quali l'istituto d'impiego riceve aiuti finanziari in virtù dell'articolo 47;
- d. in caso di impieghi nell'ambito d'attività di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera h;
- e. in caso di impieghi a titolo di prova.

Art. 47 cpv. 1

¹ La Confederazione può, a titolo eccezionale ed entro i limiti dei crediti stanziati, sostenere finanziariamente progetti che servono alla protezione dell'ambiente e della natura, alla salvaguardia del paesaggio o alle foreste.

Art. 48 Obblighi dell'istituto d'impiego

¹ L'istituto d'impiego provvede ad un'organizzazione sensata del servizio civile.

² Introduce la persona che presta servizio civile ai compiti previsti dal mansionario.

³ Non può impiegarla in lavori per i quali non dispone delle necessarie conoscenze e capacità.

⁵ RS 834.1

⁴ L'istituto d'impiego rispetta la personalità della persona che presta servizio civile. Non può esigere dalla stessa un comportamento illecito.

⁵ In particolare per quanto concerne la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute, l'istituto d'impiego tratta la persona che presta servizio civile alla medesima stregua dei lavoratori che eseguono gli stessi lavori o lavori comparabili.

Art. 49 cpv. 2 lett. a

Concerne soltanto il testo francese

Art. 50 Cessione di diritti e obblighi

¹ L'istituto d'impiego può, col consenso dell'organo d'esecuzione, cedere i suoi diritti ed obblighi ad altri istituti che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 2-6 e che:

- a. vengono sostenuti dall'istituto d'impiego nell'ambito delle sue finalità; oppure
- b. gli sono subordinati.

² L'istituto d'impiego può addebitare agli istituti beneficiari al massimo i costi effettivi della sua attività di mediazione.

³ È escluso il prestito di persone che prestano servizio civile.

Art. 71 cpv. 2

² L'organo d'esecuzione istruisce la procedura entro 60 giorni e la conclude con decisione formale.

Art. 72 cpv. 1 e 3

¹ Chiunque, nell'intenzione di rifiutare il servizio civile, non si presenta ad un servizio al quale è convocato, abbandona il suo istituto d'impiego senza permesso o non vi ritorna dopo un'assenza giustificata, è punito con una pena detentiva fino a 18 mesi o con una pena pecuniaria.

³ *Abrogato*

Art. 73 cpv. 4

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 74 cpv. 2

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 76 cpv. 2

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 77 Reati commessi all'estero

È punibile conformemente agli articoli 72–76 anche chi commette il reato all'estero.

Art. 78a Obbligo di comunicazione e diritto di ricorso

¹ I servizi cantonali competenti comunicano all'organo d'esecuzione senza indugio, gratuitamente e in forma completa le decisioni penali, i decreti di non luogo a procedere e i decreti di abbandono del procedimento.

² L'organo d'esecuzione può interporre ricorso contro i decreti di non luogo a procedere e i decreti di abbandono del procedimento.

Art. 80 cpv. 1^{ter}, 1^{quater} e 2 lett. d

^{1^{ter}} *Concerne soltanto il testo francese*

^{1^{quater}} L'organo d'esecuzione può registrare dati concernenti condanne, procedimenti penali pendenti e misure privative della libertà in quanto tali dati siano necessari per motivare una decisione relativa all'esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile o per verificare la reputazione in vista di determinati impieghi.

² Possono essere collegati in linea al sistema d'informazione:

- d. gli organi di cui all'articolo 21 della legge del 25 settembre 1952⁶ sulle indennità di perdita di guadagno per i chiarimenti necessari per determinare gli aventi diritto;

Art. 80b cpv. 1 lett. b ed f

¹ L'organo d'esecuzione comunica dati personali agli organi qui appresso in quanto necessario per l'adempimento dei compiti seguenti:

- b. agli istituti d'istruzione, per lo svolgimento di corsi di formazione;
- f. alle autorità penali, per il giudizio delle infrazioni alla presente legge;

Art. 83 e 83b

Abrogati

Titolo prima dell'art. 83c

Sezione 2b: Disposizioni transitorie della modifica del ...

Art. 83c

Le persone che devono prestare servizio civile e che hanno presentato una domanda d'ammissione al servizio civile prima dell'entrata in vigore della modifica del ... seguono il corso d'introduzione secondo il diritto anteriore.

⁶ RS 834.1

II

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice penale⁷

Art. 365 cpv. 2 lett. l ed m

² Il casellario ha lo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

- l. esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile ai sensi della legge del 6 ottobre 1995⁸ sul servizio civile;
- m. verifica della reputazione in vista di determinati impieghi ai sensi della legge sul servizio civile.

Art. 367 cpv. 4 e 4^{bis}

⁴ I dati personali concernenti procedimenti penali pendenti possono essere trattati soltanto dalle autorità di cui al capoverso 2 lettere a–e, j ed l.

^{4bis} *Abrogato*

2. Codice penale militare⁹

Art. 81cpv. 6

⁶ È fatto salvo l'articolo 84.

Art. 82 cpv. 5

⁵ È fatto salvo l'articolo 84.

Art. 83 cpv. 4

⁴ È fatto salvo l'articolo 84.

⁷ RS 311.0

⁸ RS 824.0

⁹ RS 321.0

Art. 84

Reati contro i doveri del servizio in caso di ammissione al servizio civile, assegnazione al servizio non armato e inabilità al servizio

¹ È punito con la multa chi commette uno dei reati di cui agli articoli 81–83 se:

- a. è ammesso al servizio civile;
- b. è assegnato al servizio non armato;
- c. è dichiarato inabile al servizio e questa inabilità sussisteva già al momento in cui ha commesso il fatto.

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

³ Non è punito chi al momento in cui ha commesso il fatto non era in grado di entrare in servizio.

3. Legge federale del 19 giugno 1992¹⁰ sull'assicurazione militare

Art. 1a cpv. 1 lett. o

¹ È assicurato presso l'assicurazione militare:

- o. chi, essendovi invitato o convocato, partecipa ad una giornata d'introduzione al servizio civile, a un colloquio presso l'organo d'esecuzione, a un colloquio di presentazione in un istituto d'impiego o a un corso di formazione;

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹⁰ RS 833.1